

I: Chiarimento su parere CTS 168/2019-art.22-comma1-LR19-2008

343 Serv.Geologico, Sismico e dei Suoli <SegrGeol@Regione.Emilia-Romagna.it>

sab 21/03/2020 09:18

A:

Cc: Passarella Vania <Vania.Passarella@regione.emilia-romagna.it>; SegreteriaTecnicaSGSS <SegreteriaTecnicaSGSS@regione.emilia-romagna.it>

Buongiorno Ing.

di seguito si riscontra al quesito posto, con riferimento al caso descritto nella sua email.

Secondo il parere del CTS n.168/2019, *"si deve ... intendere che siano soggetti a valutazione della sicurezza ai sensi del paragrafo 8.3 delle NTC 2018, non già qualsivoglia ipotesi di abuso edilizio, bensì gli interventi abusivi che presentino natura sostanziale rispetto alla disciplina vigente in materia sismica, cioè quelli che risultino realizzati "in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione" (punto 2).*

Viene inoltre ribadito punto 3) che *"nelle ipotesi nelle quali si dimostri che l'abuso non comporti modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica, ovvero che lo stesso rispetti la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione non si dovrà procedere alla verifica della sicurezza secondo quanto previsto dalle NTC 2018".*

Inoltre, nel medesimo parere, viene precisato che gli **abusi sismici formali** sono *"caratterizzati dalla violazione di disposizioni meramente procedurali, e che non giustificano un trattamento sanzionatorio più severo"*.

Nel caso di **varianti non sostanziali (VNS)**, cioè che non comportano variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture e della loro duttilità, presentate dopo la conclusione dei lavori, comunque complete della documentazione prevista dalla D.G.R. n. 2272 del 2016, si ritiene che, fermo restando le eventuali responsabilità del Direttore dei lavori delle strutture e del Collaudatore, la mera presentazione di questa documentazione oltre la fine lavori non costituisce una violazione alle NTC, non riguarda una modifica degli effetti dell'azione sismica sulle strutture, e pertanto possa intendersi come "abuso sismico formale", che appare sanabile dal punto di vista edilizio secondo le modalità indicate dalla disciplina in materia.

Non trova applicazione l'autorizzazione sismica in sanatoria poiché le varianti non sostanziali non sono subordinate a procedura sismica (ovvero non sono soggette ad autorizzazione sismica preventiva o a controllo a campione (ai sensi della L.R. n. 19 del 2008).

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

La segreteria



Segreteria Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli

Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente

Viale della Fiera 8 - 40127 Bologna

tel. (+39) 051 527.4792/4366; fax (+39) 051 527.4208

Email: segrgeol@regione.emilia-romagna.itPEC: segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it